FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI DEL "TORNEO NAZIONALE PRE SEASON" UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE 2023/2024

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle gare valevoli per le Fasi Finali del "Torneo Nazionale Pre Season" Under 17 e Under 15 Femminile 2023/24;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alle gare valevoli per le Fasi Finali del "Torneo Nazionale Pre Season" Under 17 e Under 15 Femminile 2023/24, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per
 l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa delle gare;

- il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo costituita in loco e

trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un'ora dal

termine della gara;

- l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due

ore dal termine della gara;

- al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale

con la decisione.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale,

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser

proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità

del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato

della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello

nazionale e trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 09.00 del giorno

successivo a quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la

Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione

dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata

con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina